

Secc. u. 15/2026
REP. QUATER u. 29/2026

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA R.G. u. 3/2026

N. 74/2025 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina **Lazzara** Presidente rel.

dott. Enrico **Legnini** Giudice

dott. Giulia **Varriale** Giudice

nel procedimento 74/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

SQUITIERI IRMA (C.F. SQTRMI81H69D643W), residente in Carapelle (FG) alla Via
Lecce n. 12;

- **ricorrente** -

Oggetto: Liquidazione Controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- Letto il ricorso proposto da Squitieri Irma per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- Verificato, preliminarmente, che sussistono i presupposti per l'accesso del debitore alla liquidazione controllata, in quanto:

- a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che la ricorrente è residente in Carapelle (FG) alla Via Lecce n. 12 e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
- b) la ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 33, c. 1-bis, e 268 c. 1 CCII, è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, per difetto del requisito soggettivo, atteso che la posizione debitoria della ricorrente è da ricondurre alla gestione dell'impresa agricola "Squitieri Irma" P.IVA 06584970713, avete ad oggetto la coltivazione di ortaggi in piena aria, cancellata nel registro delle Imprese in data 31.12.2015;



- c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, richiesta al debitore dall'art 65, c. 2 CCII;
- d) è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Daniele Leggieri, il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) sussiste la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, come motivatamente evidenziato dall'OCC, dovuta alla sproporzione tra debiti contratti e risorse disponibili;

Considerato

- che, secondo quanto attestato dall'OCC, la ricorrente presenta una situazione debitoria, al lordo della prededuzione maturanda, pari a circa € 446.003,04, derivante dalla gestione dell'impresa agricola "Squitieri Irma" P.IVA 06584970713, cancellata nel registro delle Imprese in data 31.12.2015;
- che la ricorrente attualmente svolge attività di lavoro con contratto a tempo indeterminato presso la Struttura Ospedaliera di Foggia con la qualifica di Assistente Socio Sanitario, con un retribuzione mensili di circa € 1.200,00;
- che la ricorrente non risulta proprietaria di beni immobili;
- che la ricorrente è titolare del conto corrente on line denominato Alfabeto FIDEURAM, che risulta inutilizzato poiché pignorato; altresì possiede anche una carta postepay anche questa pignorata, ed inutilizzata;
- che la ricorrente risulta proprietaria dell'autovettura Toyota Yaris targata ER028JD, sottoposta a fermo amministrativo;
- che il nucleo familiare della debitrice è composto dalla sola ricorrente che dimora e risiede nell'abitazione della sorella;
- che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate in € 900,00;

Ritenuto

- preliminarmente, che, benché l'art. 269, comma 2, CCII, dispone che la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, così come esposte nella relazione depositata, non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione;

Né, in presenza di un attivo da liquidarsi, va esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva: ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del liquidatore;



- che la evidente sproporzione tra l'ammontare dei debiti contratti e le risorse disponibili alla luce delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori), comprova il palese stato di sovraindebitamento della ricorrente;
- che la ricorrente, unica percettrice di reddito nell'ambito familiare, si è resa disponibile a mettere a disposizione dei creditori la somma di € 300,00 mensili per 36 mesi, quale differenza tra entrate mensili (circa € 1.200,00) e le spese per il proprio sostentamento (€ 900,00);
- che l'indicazione di tale importo è meramente indicativa, atteso che la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle somme destinate al sostentamento quantificate dal giudice (come in prosieguo ed in dispositivo), escluse dalla liquidazione, con conseguente suo obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- che, pur in assenza di beni immobili e di beni mobili registrati di apprezzabile valore economico da offrire per la soddisfazione dei creditori, deve ritenersi ammissibile il ricorso alla procedura di liquidazione controllata quando sia messa a disposizione dei creditori anche solo una quota dei redditi futuri derivanti dal rapporto lavorativo del debitore (o di altra natura);
- che, infatti, come da ultimo chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2024, l'istituto della liquidazione controllata, disciplinato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), non richiede necessariamente la disponibilità di un patrimonio mobiliare o immobiliare al momento dell'apertura della procedura. Piuttosto, la liquidazione controllata può includere anche beni futuri e redditi che il debitore maturerà nel corso della procedura, purché eccedenti quanto necessario per il suo mantenimento e quello della sua famiglia, come previsto dall'art. 268, comma 4, lettera b), CCII. Tale previsione è in linea con il principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore sancito dall'art. 2740 del codice civile, che estende la garanzia per l'adempimento delle obbligazioni a tutti i beni presenti e futuri. La Corte sottolinea che l'obiettivo della liquidazione controllata è la soddisfazione dei creditori attraverso l'apprensione di tutte le risorse patrimoniali del debitore compatibili con la sua sopravvivenza dignitosa. Questo scopo può essere realizzato anche mediante la programmazione della cessione di redditi futuri o flussi periodici, come stipendi o pensioni, nella misura eccedente il minimo vitale. L'impostazione è coerente con la finalità dell'istituto, che mira a conciliare le esigenze creditorie con il diritto del debitore a un'esistenza dignitosa e alla possibilità di reinserirsi nel sistema economico e sociale. Pertanto, la procedura può essere legittimamente avviata in presenza di soli redditi futuri, purché sia possibile predisporre un programma di liquidazione che contempra l'impiego di tali redditi per il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori e delle spese della procedura;
- che la durata della procedura e l'apprensione dei redditi futuri devono, come ulteriormente chiarito dalla Corte, rispettare un equilibrio tra le esigenze dei creditori e il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost. In tale prospettiva, l'esdebitazione assume un ruolo centrale, fissando in tre anni il limite massimo per l'apprensione dei beni futuri, salvo che il programma consenta il soddisfacimento integrale dei crediti in un termine più breve. Questo limite temporale evita che la procedura diventi un vincolo permanente per il debitore, garantendo un percorso di risanamento conforme anche ai principi della Direttiva UE 2019/1023;



- che la liquidazione controllata avrà dunque durata triennale, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII, e rimarrà aperta anche oltre il triennio solo ove non completata l'esecuzione delle operazioni di liquidazione e sino al loro completamento. Inoltre, a norma dell'art. 272, comma 3 bis, CCII, saranno compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione;
- osservato, ancora, che la debitrice ha chiesto che non sia acquisito all'attivo l'autovettura sua proprietà in considerazione della necessità dell'autovettura per gli spostamenti lavorativi;
- ritenuto al riguardo che non risulta comprovata l'indispensabilità assoluta dell'autovettura ai fini dell'attività lavorativa o delle necessità familiari, né l'impossibilità per la ricorrente di ricorrere a soluzioni alternative, pertanto, l'autovettura potrà essere esclusa dalla liquidazione solo ove il liquidatore ritenga l'antieconomicità della vendita;
- che sussistono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- che spetta al giudice di stabilire quale parte del reddito di cui la debitrice è titolare sia necessaria al mantenimento della medesima e della sua famiglia e vada quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
- che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente, quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possono essere sottratti dalla liquidazione i redditi della ricorrente sino all'importo mensile di € 850,00;
- che la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese per il sostentamento come sopra quantificate, con conseguente suo obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- rilevato che la ricorrente ha richiesto la sospensione dei pignoramenti presso terzi gravati sulla busta paga;
- ritenuto con riferimento ai pignoramenti operanti sullo stipendio che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.c chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso. Tuttavia, in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario. Principio questo pacificamente applicato nei casi di fallimento del debitore: anche ove l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, l'inefficacia del pagamento conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini Cass. 1078/2017, n. 19947, conf. Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838;
- rilevato infatti che, in caso di assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di



assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo *debitore del debitore*);

- considerato, con riguardo alla liquidazione controllata, che tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII);

- rilevato conseguentemente che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

- ritenuto quindi che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi sullo stipendio della debitrice non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

- che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

P Q M

Visto l'art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SQUITIERI IRMA (C.F. SQTRMI81H69D643W), residente in Carapelle (FG) alla Via Lecce n. 12;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Daniele Leggieri;
- 4) Ordina alla ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;



- 7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della debitrice e della sua famiglia, il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di **€ 850,00 mensili**, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- 9) Conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari con particolare riguardo ai pignoramenti presso terzi, operanti sullo stipendio della ricorrente;
- 10) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 11) Dispone che il liquidatore:
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - effettui le vendite mediante procedure competitive;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 12) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia, e sia pubblicata nel registro delle imprese;
- 13) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;



14) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115;

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio dell'11.02.2026

Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 03/03/2026

